

REP. 3173
DEL 29/6/2016

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LABORATORIO VERDE
PIACENZA ONLUS - FAREAMBIENTE MEE**

Con la presente scrittura privata, il giorno 21 giugno 2016 **l'Amministrazione Comunale di Carpaneto Piacentino** con sede a Carpaneto Piacentino, piazza XX Settembre 1 codice fiscale n. 00150060333 (di seguito **Comune**), qui rappresentata dal Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzione, geom. VITTORIO OMATI, nato a Trento il 18 settembre 1968, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune (come da decreto del sindaco di nomina numero 14 del 29/12/2015),

e

l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **Laboratorio Verde Piacenza ONLUS - FareAmbiente MEE** - C.F. 91111770334 rappresentata da Franco Michelotti nato a Ponte dell'Olio (PC) il 12/07/1961 e residente a Piacenza, Via Olubra, 49, Codice Fiscale: MCH FNC 61L12 G842U, il quale interviene come Presidente pro-tempore e legale rappresentante, e dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione stessa;

richiamati

la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";

il Codice civile;

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesse che

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";

la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "*legge quadro sul volontariato*";

con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "*espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*";

inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);

la legge quadro definisce attività di volontariato quella "*prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*" (art. 2 della legge 266/1991);

l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che "*dimostrino attitudine e capacità operativa*";

le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:

1- l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;

2- l'Associazione deve garantire la copertura assicurativa degli operatori.

Inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:

3- la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;

4- dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;

5- dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;

al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni *no profit* di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato);

l'Associazione non lucrativa denominata **Laboratorio Verde Piacenza ONLUS - FareAmbiente MEE** ha, quali prioritari scopi sociali, le finalità di promuovere lo sviluppo e le forme di autogestione e di volontariato, in particolare per la tutela dell'ambiente e degli animali anche tramite l'impiego di Guardie Ambientali e Zoofile regolarmente autorizzate da decreto Prefettizio a Guardia Particolare Giurata, con lo scopo di preservare l'ambiente, il controllo e l'educazione delle persone nella gestione dei rifiuti urbani e nella corretta gestione degli animali d'affezione, da reddito e selvatici, secondo le rispettive normative vigenti e con attività di vigilanza, prevenzione e repressione svolte in autonomia ed anche in supporto alla Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato ed a tutte le forze presenti ed operanti sul territorio;

l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Emilia Romagna dal 31/07/2015 con Determinazione n. 9715;

nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha sempre dimostrato "*attitudine e capacità operativa*";

grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei propri associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;

l'Associazione ha necessità di reperire una sede idonea allo svolgimento degli scopi sociali;

il Comune di Carpaneto è proprietario di un immobile posto in Ciriano, Strada Provinciale 6/Bis n. 29, censito al catasto fabbricati del Comune sul Foglio 24 mappale 139 parte, adatto a svolgere le funzioni di sede dell'Associazione ed attualmente inutilizzato; lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il 10 giugno 2016 con deliberazione n. 54.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa le attività di:

a) cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Carpaneto P.no, nel rispetto dell'incolumità dell'animale, secondo le specifiche riportate nell'art. 15, c. 4 della L.R. 27/2000 e lo stallo presso area apposita di ricovero temporaneo e successivamente al canile convenzionato con il Comune;

b) controllo della presenza di microchip o tatuaggi con eventuale riconsegna al proprietario; in assenza di microchip e tatuaggi, immissione di microchip (fornito dal Comune di competenza territoriale), visita medica generale ed eventuale vaccinazione, secondo necessità, da parte di un veterinario reperito dall'Ente.

Attività dettagliatamente descritte al successivo articolo 3, di seguito denominate semplicemente **servizio**.

Articolo 2 – Finalità

Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000.

Articolo 3 – Servizio

Il Laboratorio Verde Piacenza ONLUS – FareAmbiente MEE, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura, assicura, dietro apposita richiesta di intervento, la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti all'art.85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria), il riconoscimento dell'animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio, se presenti, l'identificazione del proprietario tramite accesso al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna al proprietario ovvero, per i cani privi di proprietario, il suo trasporto inizialmente al ricovero temporaneo e successivamente al canile convenzionato con il Comune di Carpaneto P.no. A tal fine, il Comune si impegna a comunicare all'associazione il canile con esso convenzionato per il ricovero permanente dei cani vaganti senza proprietario rinvenuti nel proprio territorio ed ogni variazione dello stesso.

In assenza di microchip o di tatuaggi, l'Associazione provvede, tramite proprio veterinario, all'immissione del microchip (fornito dal Comune di competenza territoriale), ad una prima visita generale ed all'eventuale vaccinazione del cane secondo necessità.

La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l'incolumità del cane e verrà eseguita con mezzi ordinari, quali:

- accalappiacani rigido con blocco;

- guanti di protezione;
- gabbie cattura, appositamente allarmate allo scatto quando non presidiate

Resta escluso l'impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci mediante apposito fucile o cerbottana, salvo diversa disposizione del veterinario presente; tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo normativa vigente, da un veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

E' comunque vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole; è consentito l'utilizzo di apposite "gabbie cattura" opportunamente dimensionate con l'animale oggetto della cattura e con presidio delle stesse, o appositamente allarmate allo scatto quando non presidiate, al fine di limitare al più breve tempo possibile la permanenza dell'animale nella gabbia stessa.

Articolo 4 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal **20/06/2016** e scadenza il **19/06/2026**.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 5 – Obblighi e oneri di Laboratorio Verde Piacenza ONLUS

L'Associazione si impegna a svolgere fino ad un numero di **10 (dieci)** interventi annui per il recupero dei cani vaganti, con o senza proprietario, all'interno del territorio comunale convenzionato.

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione utilizza attrezzature e dispositivi propri.

L'Associazione inoltre assicura:

1. la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;
2. il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata dal Comune o direttamente dai cittadini o dalle forze dell'ordine, Polizia municipale, Carabinieri ecc.
3. di garantire l'attivazione entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 5 ore dalla chiamata, fatte salve particolari esigenze che verranno opportunamente documentate;
4. di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27 e del precedente art.3;
5. di procedere, a seguito della cattura dell'animale, ad identificare lo stesso tramite accertamento dell'esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure informatiche dell'anagrafe canina regionale e/o nazionale;
6. di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;
7. di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è reperibile, nel ricovero temporaneo comunale (se esistente), e/o presso il canile convenzionato, e/o presso struttura appositamente predisposta e nella disponibilità dell'Ente;

8. di provvedere tramite proprio veterinario, in caso di assenza di microchip/tatuaggio del cane recuperato, all'immissione del microchip, ad una prima visita generale ed all'eventuale vaccinazione del cane secondo necessità;
9. di non pretendere alcun compenso nei confronti dei cittadini che effettuano le segnalazioni, ed il conseguente intervento, di cui al presente accordo;
10. di provvedere all'alimentazione ed alla cura dei cani ricoverati, presso il ricovero temporaneo dell'Ente, fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;
11. di concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento;
12. di rilasciare apposito verbale al termine di ogni intervento, che sarà consegnato al servizio di Anagrafe Canina Comunale e/o Polizia Municipale;

L'Associazione garantisce che:

1. Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul territorio comunale di Carpaneto P.no.
2. I propri collaboratori che svolgono le attività oggetto della presente convenzione sono in possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura.
3. l'operatore deve essere dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile da divisa o pettorina.
4. l'operatore incaricato deve essere in possesso di attestazione di idoneità fisica all'incarico;
5. l'operatore incaricato deve essere coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione, connessa allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ex art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 266, essendo inteso che l'associazione assume a proprio carico ogni responsabilità derivante dalla presente convenzione e comunque dall'espletamento delle attività dalla presente scrittura derivanti e/o connesse.

Articolo 6 – Recupero cani senza iscrizione all'anagrafe canina

Nel caso in cui vengano catturati e/o recuperati nel territorio del comune dei cani randagi o vaganti non iscritti all'anagrafe canina, ma dei quali si conosce con esattezza l'identità del proprietario, questi saranno riconsegnati allo stesso a cura dell'Associazione. Contestualmente dovrà esserne data pronta comunicazione al Comune al fine di consentire allo stesso di procedere nei confronti del proprietario per quanto di competenza, nonché per l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Per il recupero dei cani vaganti, l'Associazione non chiederà al proprietario alcuna somma a compenso; fatte salve le spese giornaliere di permanenza in strutture dell'Associazione stessa ed eventuali interventi veterinari.

Articolo 7 – Obblighi e oneri del Comune di Carpaneto P.no

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione, successivamente alla firma della seguente convenzione, il nominativo e la locazione del canile convenzionato. Il Comune si impegna inoltre a fornire all'Associazione nominativo e ubicazione del veterinario eventualmente convenzionato.

Il Comune si impegna inoltre a fornire all'Associazione i microchip da immettersi al cane recuperato che risulta sprovvisto dello stesso.

Il Comune provvederà ad comunicare i riferimenti dell'Associazione alle autorità di Polizia Municipale e Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione.

Articolo 8 – Contributi

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. n. 27/2000, i servizi oggetto della presente convenzione sono svolti dall'Associazione a titolo gratuito. Il Comune, vista la necessità dell'Associazione di reperire un'idonea sede per lo svolgimento dei propri fini sociali, **concede in comodato d'uso all'Associazione**, a titolo di sostegno per l'attività istituzionale svolta conformemente allo Statuto e/o dell'Atto costitutivo, l'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Scuola Materna", ubicato in Ciriano, Strada Provinciale 6/Bis n. 29, censito al catasto fabbricati del Comune sul Foglio 24 mappale 139 parte e l'area esterna di pertinenza (vedi planimetria allegata)

Articolo 9 – Disciplina del comodato

1. La concessione in comodato d'uso dell'immobile sopra descritto ha la durata di anni **dieci**, dal **20/06/2016** al **19/06/2026**.
2. L'Associazione assume l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta entro la data del **19/06/2026** e comunque entro una data precedente a semplice richiesta del Comune da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC con adeguato preavviso di almeno sei mesi.
3. Il fabbricato dovrà essere utilizzato per gli usi previsti dallo statuto dell'associazione, perciò l'Associazione non potrà cambiarne l'uso o la destinazione, sotto pena della risoluzione del contratto.
4. L'Associazione non può cedere, neppure in parte, ad un terzo l'immobile oggetto del presente contratto senza consenso del Comune.
5. All'Associazione è vietata l'esecuzione di opere o di impianti e di modifiche dei locali e delle parti annesse, senza preventivo consenso del Comune. Al termine del comodato interventi e migliorie previamente autorizzati eventualmente effettuati resteranno acquisiti al Comune senza obbligo di compenso alcuno.
6. Sono a carico dell'Associazione tutte le spese, nessuna esclusa, che dall'uso dei locali dovessero derivare, comprese quelle per gli interventi di manutenzione ordinaria. In particolare si specifica che per spese di manutenzione ordinaria vanno intese tutte quelle destinate a sopperire il deperimento d'uso. Sono a carico dell'Associazione le spese per le utenze di acqua, energia elettrica, gas, telefono. Parimenti gli competono le spese relative al mantenimento ed alla pulizia dell'area esterna di pertinenza. Inoltre sono a carico dell'Associazione il servizio di apertura e chiusura delle parti in uso e la gestione delle attività proposte dal Circolo ai suoi utenti saranno interamente a carico della stessa.
7. L'Associazione è tenuta a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. Il Comune si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sullo stato di manutenzione e di conservazione del fabbricato concesso.
9. L'Associazione si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali, delle attrezzature e dell'attività svolta, possano derivare allo Stato

o all'Ente proprietario dei locali stessi o degli arredi oppure a terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

10. Al termine della convenzione, da qualunque evento determinata, l'Associazione dovrà restituire al Comune il bene immobile in perfetta efficienza tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso, con tutte le pertinenze, migliorie, e impianti previamente autorizzati eventualmente instaurati, come risulterà dal più aggiornato verbale di consistenza e stato d'uso. L'accertamento dello stato di conservazione dei locali di proprietà comunale, ai fini di un eventuale risarcimento dei danni da parte dell'Associazione, sarà compiuto mediante sopralluogo dei tecnici comunali.

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio (articolo 7 comma 2 legge 266/1991).

Articolo 11 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione, in qualità di affiliata ad "Associazioni Sportive Sociali Italiane", ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia di Avezzano, numero 105164088 in data 30/12/2015, scadenza 30/12/2017.

Articolo 12 – Risoluzione

Fermo restando quanto previsto al comma 2, art. 9 della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere i rapporti contrattuali per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Foro di Piacenza.

Articolo 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Carpaneto P.no, li 21 giugno 2016

Per il Comune di Carpaneto P.no

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LL.PP. - MANUTENZIONE

Geom. Vittorio Omati



Per il Laboratorio Verde Piacenza ONLUS

IL PRESIDENTE

Sig. Franco Michelotti

